

Codice A1618A

D.D. 23 dicembre 2024, n. 1077

**OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: CONDOMINIO 'LA MADONNINA' Sede intervento: VIA PORTA DI VASCO, 21 - MONDOVI' (F. 93, PARTT. 483, 467, 367, 369, 370).**



**ATTO DD 1077/A1618A/2024**

**DEL 23/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: CONDOMINIO "LA MADONNINA"

Sede intervento: VIA PORTA DI VASCO, 21 - MONDOVI' (F. 93, PARTT. 483, 467, 367, 369, 370)

**1. PREMESSO CHE:**

- con Determinazione dirigenziale n. 94/A1618A/2024 del 21/2/2024 del Settore tecnico Piemonte Sud - Area Ambiente Energia Territorio - della Regione Piemonte il CONDOMINIO "LA MADONNINA" con sede in MONDOVI' - VIA PORTA DI VASCO, 21 (di proprietà delle imprese COLMANN S.R.L. - CF e PIVA 11932290015 - con sede legale in Via Carlo Marengo 32 Torino cap 10126 - e COOPERATIVA EDILIZIA IL GLICINE - SOCIETA' COOPERATIVA - CF 06552560010 e PIVA 01703670032 - con sede legale in Via Perrone 3 bis Torino cap 10122 C/O CONSORZIO ACLI-CASATORINO), era autorizzato ex L.R. 45/1989 e s.m.i., a seguito di presentazione di istanza in data 14/12/2023 (ns prot. n. 00179023) allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Mondovì (di seguito SUAP);

- gli interventi di tipo edilizio, in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistevano in lavori di ristrutturazione del complesso denominato ex collegio "La Madonnina", ed in particolare nella realizzazione di un ulteriore piano di parcheggio, su superfici di cui al F. 93, partt. 483, 467, 367, nel Comune di Mondovì, per una superficie totale di intervento pari a 1.550 m<sup>2</sup>, non boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 5.112 m<sup>3</sup>;

- l'intervento costituiva inoltre variante al permesso di costruire presentato al Comune di Mondovì, del 06.06.2023 prot. n. 22768, con relative autorizzazioni allo svincolo idrogeologico rilasciate dal Comune di Mondovì, ovvero:

- prot. n. 22767 del 06.06.2023: per intervento di "Ristrutturazione edilizia dell'ex collegio 'La Madonnina' comprendenti lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico" con

volume di scavo e riporti pari a 2.150 m<sup>3</sup> su una superficie di intervento pari a 1.115 m<sup>2</sup> su superfici di cui al F. 93, partt. 367-370-371;

- prot. n. 22766 del 06.06.2023: per intervento di “Opere di adeguamento alla viabilità carrabile per l’accesso al condominio “La Madonnina”” comportanti un volume di scavo e riporti pari a 184 m<sup>3</sup> su una superficie di intervento pari a 376 m<sup>2</sup> su area di cui al F. 93, partt. 367-370-371;

- con nota del 04/05/2024 di prot. n. 34/13-2/2024 perveniva dal Comando Regioni Carabinieri Forestale Piemonte – Nucleo di Mondovì – il rapporto amministrativo n. 8/2024, che segnalava alcune violazioni al D.P.R. 380/2001, D.lgs 42/2004, L.R. 45/89 e L.R. 4/2009 nell’ambito dei lavori presso il cantiere, sui terreni di pertinenza del fabbricato in ristrutturazione, in merito all’edificazione di una nuova strada sterrata e all’esecuzione di operazioni di taglio della vegetazione arborea, nonché di parziali livellamenti del suolo costituente il sottobosco, su terreni boscati;

- successivamente con nota del 13/06/2024 di prot. 37/14/2024 (ns prot. n. 00108240 del 13/06/2024) il Comando Regioni Carabinieri Forestale “Piemonte” – Nucleo di Mondovì - inoltrava al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte i processi verbali di illeciti amministrativi PV n. 13/2024, n. 14/2024, n. 15/2024 e n. 16/2024 per infrazioni all’art. 1 comma 3 della L.R. 45/89 e all’art. 19 della L.R. 4/2009, consistenti in:

- esecuzione di trasformazione d’uso del suolo in zona sottoposta al vincolo per scopi idrogeologici, senza la prescritta autorizzazione;
- trasformazione d’uso del suolo forestale in altra destinazione d’uso in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità della stessa;

- pertanto con provvedimento di cui alla DD n. 502/A1618A/2024 del 25/06/2024, il Condominio LA MADONNINA veniva diffidato alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione;

- con nota del 12/7/2024 (ns prot. n. 0127636 del 17/07/2024) pervenivano dal Suap di Mondovì due istanze, relative ai due interventi in sanatoria per:

- il cambio di collocazione della cabina di trasformazione: insistente su F. 93, partt.483, 369, 370 - superficie pari a 77,25 mq e volumi di scavo pari a 289,70mc;
- la realizzazione temporanea di piazzale per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all’area: insistente su F. 93, partt. 367 - superficie pari a 225,00mq e volumi di scavo pari a 112,50mc;

- con nota del 23/07/2024 prot. n. 00131678 le istanze venivano considerate improcedibili per carenza di documentazione, che perveniva con nota del 01/08/2024 di prot. n. 00137631;

- ulteriori integrazioni, come da richiesta del Settore tecnico regionale di Cuneo (prot. n. 00146649 del 02/09/2024), pervenivano in data 15/10/2024 (prot. n. 00174464);

## 2. CONSIDERATO CHE:

- gli interventi sono soggetti ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 e, in quanto trasformazione d’uso del suolo, non ricadono nei casi di esclusione, come normati all’art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- pertanto devono essere soggetti ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

- ai sensi dell’art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., stante la superficie interessata dall’intervento originariamente autorizzato dal Settore scrivente e dai successivi interventi per i quali si è reso necessario procedere all’autorizzazione in sanatoria, la competenza all’adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud;

- per quel che riguarda i lavori realizzati in assenza di titolo autorizzativo è stato necessario provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l’equilibrio idrogeologico

locale;

3. RICHIAMATE le note del 23/07/2024 prot. n. 00131690 e del 17/10/2024 di prot. 00175721 con cui è richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00213082 del 16/12/2024, in merito ai due progetti in sanatoria relativi al cambio di collocazione della cabina di trasformazione e alla realizzazione temporanea di piazzale per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all'area, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (ALLEGATO B);

5. RICHIAMATO anche il precedente parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00029055 del 16/02/2024 (ALLEGATO A) relativo al progetto già autorizzato con DD n. 94/A1618A/2024 del 21/2/2024, relativo alla realizzazione di un ulteriore piano di parcheggio;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, per un importo pari a 256 euro;

- i titolari hanno fornito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità dell'area di intervento;

- come dichiarato dal proponente, l'intervento risulta soggetto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89, pari a 1.000€, e risulta inoltre soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, pari a 401,7 €;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Mondovì; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Visti:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
  - la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
  - la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  - l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
  - la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
  - la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
  - il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché gli allegati A e B, contenenti le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con note prot. n. 00029055 del 16/02/2024 e prot. n. 00213082 del 16/12/2024, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il CONDOMINIO "LA MADONNINA" con sede in MONDOVI' - VIA PORTA DI VASCO, 21 (di proprietà delle imprese COLMANN S.R.L. - CF e PIVA 11932290015 - con sede legale in Via Carlo Marengo 32 Torino cap 10126 - e COOPERATIVA EDILIZIA IL GLICINE - SOCIETA' COOPERATIVA - CF 06552560010 e PIVA 01703670032 - con sede legale in Via Perrone 3 bis Torino cap 10122 C/O CONSORZIO ACLI-CASATORINO), per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di tipo edilizio, consistenti in lavori di ristrutturazione del complesso denominato ex collegio "La Madonnina", nel Comune di Mondovì per:

- la realizzazione di un ulteriore piano di parcheggio, su superfici di cui al F. n. 93, partt. 483, 467, 367 - superficie totale di intervento pari a 1.550 m<sup>2</sup>, non boscati, per volume complessivo di movimento terra pari a 5.112 m<sup>3</sup>;
- il cambio di collocazione della cabina di trasformazione: insistente su F. 93, partt.483, 369, 370 - superficie pari a 77,25 m<sup>2</sup> e volumi di scavo pari a 289,70m<sup>3</sup>;
- la realizzazione temporanea di piazzale per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all'area: insistente su F. 93, partt. 367 - superficie pari a 225,00 m<sup>2</sup> e volumi di scavo pari a 112,50m<sup>3</sup>

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con DD n. 94/A1618A/2024 del 21/2/2024, la quale pertanto, dalla data di rilascio del presente provvedimento non produrrà più alcun effetto;

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto dei progetti approvato (ns. prot. n. 00179023 e s.m.i., prot. n. 00127630 del 17/07/2024 e prot.n.00127639 del 17/07/2024 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati A e B al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Mondovì;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP del Comune di Mondovì; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- a seguito del rilascio del provvedimento unico da parte del SUAP del Comune di Mondovì e prima dell'inizio lavori dovrà richiedere al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte l'emissione dell'avviso di pagamento tramite Pago Pa per il versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89, pari a 1.000€ e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, pari a 401,7 €;

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Mondovì per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo  
*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*  
*tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1186/ 2024C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud A1618A

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per lavori di ampliamento autorimessa interrata in Comune di Mondovì (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.  
Richiedente: COLMANN S.r.L.  
Trasmissione Parere geologico tecnico.

In data 11/01/2024, ns. prot. n. 1185, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della COLMANN S.r.L., volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR. 45/1989 per ampliamento di autorimessa interrata nel Comune di Mondovì (CN) in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati seguenti:

- ✓ relazione geologica e relazione geotecnica (geol. Marco Terenzi, dicembre 2023)
- ✓ elaborati di progetto con tavole grafiche (arch. Emanuele Arbarello, ottobre 2023).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati sulla base della documentazione progettuale inviata, risulta che il progetto consiste in sintesi nell'ampliamento di un'autorimessa interrata nel comune di Mondovì, per una superficie totale trasformata di circa 1.550 m<sup>2</sup> e con un volume di movimento terra totale pari a circa 5.112 m<sup>3</sup>, comprensivo di scavi e riporti.

Il sottosuolo risulta costituito da depositi di sabbie e limi.

In corrispondenza dell'area di intervento non è stata rilevata la presenza di frane e aree inondabili e di indizi di movimento di terreno.

Si precisa che l'istruttoria, inerente esclusivamente gli aspetti geologici di competenza sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Sono esclusi gli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere e all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito ai movimenti terra volti alla ampliamento autorimessa interrata, sui terreni iscritti al NCT del comune di Mondovì al Foglio 93 mappali 483 e 467, per una superficie totale modificata di circa 1.550 m<sup>2</sup> e un volume di movimento terra pari a circa 5.112 m<sup>3</sup>, a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:



- dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Funzionari istruttori  
geol M. Brovero – tel. 0171 321946  
geol L. Salsotto – tel. 0171 321911*

*Corso Kennedy, 7 bis  
12100 CUNEO  
Tel. 0171321911*



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816A

.Class. 7/13.160.70/ATZVI25/1333/2024C  
7/13.160.70/ATZVI25/1334/2024C

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud - A1618A

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Oggetto: D.P.R. 160/2010 - L.R. 45/1989 e ss.mm.ii.  
Richiesta di autorizzazione in sanatoria per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel comune di Mondovì, loc. Piazza.  
Interventi: Spostamento e sistemazioni cabina di trasformazione – Piazzale - pista di cantiere.  
Proponente: COLMANN S.R.L. - LA MADONNINA (Condominio).  
Trasmissione parere geologico tecnico

In riferimento alla richiesta di parere del 23/07/2024, ns. prot. n. 35984, alla comunicazione motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza, ns. prot. n. 37557 del 01/08/2024 e dall'esame dell'ulteriore documentazione inviata il 01/08/2024 e dal sopralluogo tenutosi in data 21/08/2024, è stata inviata la ns. richiesta di integrazioni, prot. n. 40899 del 30.08.2024, a seguito della quale sono pervenute le integrazioni del proponente COLMANN S.r.l. - LA MADONNINA (Condominio), trasmesse dal Vs. spett.le Settore, ns. prot. n. 48553 del 17/10/2024, per l'autorizzazione in sanatoria per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel Comune di Mondovì, loc. Piazza, per i lavori di spostamento e sistemazioni cabina di trasformazione e piazzale - pista di cantiere.

Il completamento progettuale per le varianti – sanatorie presentate ai fini della regolarizzazione del progetto – ns. prot. n. 48553 del 17/10/2024, comprendono i seguenti elaborati tecnici:

- Allegato 2 – Relazione tecnica e paesaggistica (a firma dell'Arch. Emanuele Albarello);
- Elaborato T02 - Stato di fatto, progetto e comparativo - Sezione A (a firma dell'Arch. Emanuele Albarello);
- Elaborato T03 - Planimetria generale - Schema raccolta acque superficiali (a firma dell'Arch. Emanuele Albarello);
- Relazione geologica (a firma del Dott. Geol. Marco Terenzi).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati sulla base della documentazione progettuale inviata, risulta che il progetto consiste in sintesi:

1. spostamento e realizzazione di cabina di trasformazione con costruzione di scogliera in prossimità della cabina stessa (in base alle prescrizioni della Commissione Locale del Paesaggio - Autorizzazione Paesaggistica n. 5/2024), insistente su F. 93, del Comune di Mondovì, mappali 483, 369, 370 – superficie e volumi di scavo come da elaborati tecnici;



2. autorizzazione in sanatoria piazzale - realizzazione temporanea di pista da cantiere per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all'area: insistente su F. 93, del Comune di Mondovì, mappale 367 - superficie pari a 225,00 mq. e volumi di scavo pari a 112,50 mc.;
3. rete di raccolta delle acque meteoriche (realizzata in urgenza a seguito di evento meteorico eccezionale, con ordinanza verbale di intervento ricevuto dall'Amministrazione Comunale e della Polizia Locale) come da elaborato tecnico allegato.

In corrispondenza dell'area di intervento non è stata rilevata la presenza di frane e aree inondabili e di indizi di movimento di terreno.

Si precisa che l'istruttoria, inerente esclusivamente gli aspetti geologici di competenza sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Sono esclusi gli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere e all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito ai movimenti terra volti alla spostamento e realizzazione di cabina di trasformazione con costruzione di scogliera in prossimità della cabina stessa, sui terreni iscritti al NCT del comune di Mondovì, loc. Piazza, al Foglio 93 mappali 483, 369 e 370, per una superficie e volume di scavo indicati negli elaborati tecnici, a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- *il recapito finale delle acque raccolte che risultano – da quanto dichiarato – immettersi in un punto nella condotta delle acque in Strada Comunale, dovranno essere monitorati nella loro funzionalità, nonché ottenere il nulla osta agli scarichi dal Comune di Mondovì. In ogni caso, eventuali criticità legate a tali scarichi (anche considerato il procedimento di sanatoria) saranno da sistemare a carico del proponente;*
- *tutte le aree di scopertura al termine dei lavori di movimento terra dovranno essere oggetto di un pronto inerbimento;*
- *tutte le opere realizzate dovranno essere oggetto di una accurata manutenzione nel tempo, nonché eventualmente integrate da interventi atti a migliorare – in particolare - la gestione delle acque, in modo tale da assicurare la piena funzionalità delle strutture poste a valle;*
- *in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi anche provvisori o di cantiere, nonché le opere di sostegno - fondazione eventualmente necessarie, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018; non dovranno essere arrecate interferenze alle opere di sostegno esistenti;*
- *dovrà essere rispettata la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo, ai sensi del DPR 120/2017 e s.m.i.;*
- *qualsiasi ulteriore variante al progetto agli atti dovrà essere oggetto di un'apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i..*

Ed altresì si esprime parere favorevole per la realizzazione temporanea di pista da cantiere per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all'area insistente su F. 93 del Comune di Mondovì, mappale 367 - superficie pari a 225,00 mq e volumi di scavo pari a



112,50 mc., per cui è stata richiesta l'autorizzazione in sanatoria. Per tale zona, essendo la pista di cantiere e di carattere temporaneo dovrà essere previsto il ripristino della stessa al termine dei lavori del cantiere relativo al "Condominio la Madonnina" tramite la riprofilatura, l'inerbimento e la messa a dimora di essenze arboree/ arbustive autoctone.

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Referenti*

Arch. Marco Rozio Tel n. 0171.321933  
Geom. Mario Garro Tel. n. 0171.321956